

GARA L’AFFIDAMENTO A LOTTO UNICO, PER UN PERIODO DI ANNI UNO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI AZIENDALI, DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E DEL LAVAGGIO DEGLI AUTOBUS E DEI VEICOLI DEL PARCO AZIENDALE CODICE CIG: 7015724697

CHIARIMENTI 05/04/2017

D: In relazione al par. 7, lett. b) del Disciplinare di gara, ove si prevede, tra i requisiti di ammissione alla procedura, l’aver eseguito, nell’ultimo triennio, presso enti pubblici o privati almeno un unico contratto avente per oggetto servizi di pulizia di autobus o di materiale rotabile, per un importo annuo non inferiore ad € 751.710,59, si chiede conferma che detto importo sia da riferirsi ad un anno all’interno del triennio, posto che la gara ha ad oggetto l’affidamento del servizio per il periodo di un anno.

R: Si conferma

D: Con riferimento al par. 7, seconda parte, del disciplinare di gara, in caso di partecipazione di consorzi tra cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 50/2016, si chiede conferma che i requisiti relativi alla fascia di classificazione di cui all’art. 3 del d.m. n. 274/1997, ai servizi analoghi di cui al precedente punto b), alle certificazioni di cui al precedente punto c) ed al fatturato globale di cui al precedente punto e), debbano essere computati in capo al consorzio stesso.

R:

Punto 7 a) del Disciplinare – Fascia di Classificazione D.M.274/97

Nell’ipotesi di consorzi di cooperative e consorzi stabili, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio per la fascia di classificazione richiesta, fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici dovranno essere in possesso di iscrizione nel suddetto albo anche per fasce di classificazione inferiori;

Punto 7 b) del Disciplinare – Servizi Analoghi

Il disciplinare a punto 7 recita: *“Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto b), deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario (costituiti o costituendi), nella misura del 60% e ciascuna delle mandanti nella misura non inferiore al 20%”*. Per analogia il requisito richiesto potrà essere assunto direttamente dal consorzio, ma l’impresa esecutrice del servizio dovrà essere in possesso di almeno il 20% del requisito richiesto.

Punto 7 c) del Disciplinare – Certificazioni

Le certificazioni richieste al punto 7.c) del Disciplinare, dovranno essere posseduti, pena l’esclusione, dal consorzio e da tutte le imprese esecutrici del servizio;

Punto 7 e) del Disciplinare – Fatturato globale

Come previsto dallo stesso art. 7 del disciplinare, nell’ipotesi di consorzi di cooperative e consorzi stabili, il requisito deve essere posseduto dal consorzio nel suo complesso.

D: Vi chiediamo di specificare se l'importo di € 751.710,09 debba essere presente in ogni anno del triennio oppure se tale importo debba essere considerato complessivamente nell'arco del triennio.

R: L'importo di €. 715.710,09 è da riferirsi ad un anno all'interno del triennio, posto che la gara ha ad oggetto l'affidamento del servizio per il periodo di un anno.

D: Si chiede conferma che nell'ipotesi di partecipazione di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016, il requisito previsto al par. 7, lett. b) del Disciplinare di gara debba essere posseduto esclusivamente dal consorzio e non dalla/e cooperativa/e consorziata/e dallo stesso indicata/e per l'esecuzione del servizio.

R: A parziale rettifica di quanto riportato nei precedenti chiarimenti, si conferma che, limitatamente ai consorzi fra cooperative, il requisito di cui al par. 7, lett. b) del Disciplinare di gara, in quanto requisito di natura tecnico economica, possa essere posseduto esclusivamente dal consorzio.